

TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO

Sezione Lavoro

Ricorso

nell'interesse di

Paolo Rasetti, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 6.2.1976 (c.f. RSTPLA76B06H769S);

Daniele Antonio Reginelli, nato in Svizzera (EE) il 9.5.1976 (c.f. RGNDLN76E09Z133M);

Maurizio Cioci, nato il 9.9.1967 (c.f. CCIMRZ67P09L295Z);

Giancarlo Montese, nato a Giulianova (TE) il 01.10.1981 (c.f. MNTGCR81R01E058A);

Paolo Aloisi, nato a Giulianova (TE) il 18.3.1982 (c.f. LSAPLA82C18E058N);

rappr. e dif. dall'Avv. Rocco Carabba (c.f. CRBRCC73B01E435R – fax 0871/32.30.53),
come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del
presente atto, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni relative
al presente giudizio all'indirizzo pec: avvocatoroccocarabba@pec.giuffre.it, contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE nella persona del rappresentante legale *pro-tempore* in
carica, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale
dello Stato.

PREMESSA

Il presente ricorso (attinente alla materia scolastica) è volto al riconoscimento del
diritto al punteggio aggiuntivo (con riferimento al profilo di collaboratore scolastico, di
assistente tecnico e di assistente amministrativo) relativo al servizio militare o civile
sostitutivo obbligatorio, espletato dopo il conseguimento del titolo di studio; titolo
necessario all'inserimento nelle graduatorie 3° fascia per gli aa.ss. 2021/2022,



2022/2023, 2023/2024. Il tutto in applicazione del D.M. n. 50 del 3.3.2021 e previo accertamento della illegittimità dello stesso nella parte in cui prevede che il servizio militare di leva obbligatorio ed i servizi sostitutivi siano valutabili integralmente solo se prestati in costanza di nomina.

FATTO

Il Sig. Paolo Rasetti ha conseguito il diploma di maturità tecnica (geometra) nell'a.s. 1995/1996 presso l'ITCG Umberto I di Ascoli Piceno, ossia precedentemente all'espletamento del servizio militare svolto dal 16.12.1997 al 15.10.1998 (v. il diploma ed il foglio di congedo illimitato rilasciato in data 14.11.1998).

Con istanza del 24.4.2021 (v. doc. all.), il Sig. Rasetti ha inoltrato telematicamente presso l'Istituto Comprensivo NERETO-S.OMERO (la c.d. "*scuola capofila*") la domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, all'uopo evidenziando (tra l'altro) di essere in possesso del titolo di accesso alla graduatoria (conseguito nel 1996), di aver successivamente ottemperato agli obblighi di leva (v. doc. cit.).

Il Sig. Daniele Antonio Reginelli ha conseguito il diploma di maturità tecnico industriale-telecomunicazioni nell'a.s. 1994-1995 presso l'ITCS "E. Alessandrini" di Teramo, ossia precedentemente all'espletamento del servizio militare svolto dal 20.6.1997 al 16.4.1998 (v. il certificato di diploma ed il foglio congedo illimitato in atti).

Con istanza del 7.4.2021 (v. doc. all.), il Sig. Reginelli ha inoltrato telematicamente presso l'I.I.S. Alessandrini- Marino di Teramo (la c.d. "*scuola capofila*") la domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, all'uopo evidenziando (tra l'altro) di essere in possesso del titolo di accesso alla graduatoria, di aver successivamente ottemperato all'obbligo di leva (v. doc. cit.).

Il Sig. Maurizio Cioci ha conseguito il diploma di maturità tecnica di geometra nell'a.s. 1985-1986 presso Istituto Tecnico Statale per Geometri "Carlo Forti" di Teramo, ossia precedentemente all'espletamento del servizio militare dal 4.5.1987 al 3.5.1988 (v. il certificato di diploma ed il foglio di congedo illimitato rilasciato in data 15.5.1988).



Con istanza del 21.4.2021 (v. doc. all.), il Sig. Cioci ha inoltrato telematicamente presso l'IIS Pascal-Comi-Forti (la c.d. "scuola capofila") la domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, all'uopo evidenziando (tra l'altro) di essere in possesso del titolo di accesso alla graduatoria e di aver successivamente di aver successivamente ottemperato all'obbligo di leva (v. doc. cit.).

Il Sig. Giancarlo Montese ha conseguito il diploma di maturità tecnico commerciale nell'a.s. 2002-2003) presso ITC Pitagora di Pescara, ossia precedentemente all'espletamento del servizio civile svolto dal 4.8.2003 al 3.6.2004 (v. il certificato di diploma e l'attestazione dei dati di leva del 23.3.2021).

Con istanza del 26.4.2021 (v. doc. all.), il Sig. Montese ha inoltrato telematicamente presso l' I.I.S. Moretti di Roseto (la c.d. "scuola capofila") la domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, all'uopo evidenziando (tra l'altro) di essere in possesso del titolo di accesso alla graduatoria e di aver successivamente di aver successivamente ottemperato all'obbligo di leva (v. doc. cit.).

Il Sig. Paolo Aloisi ha conseguito il diploma di maturità tecnico nell'a.s. 2002/2003 presso l'ITCG "V. Moretti" di Roseto, ossia precedentemente all'espletamento del servizio civile dal 30.7.2004 al 13.7.2005 (v. il certificato di diploma ed il foglio congedo illimitato rilasciato in data 14.2.2006).

Con istanza del 31.3.2021. (v. doc. all.) il Sig. Aloisi ha inoltrato telematicamente presso il Polo Liceale Statale "Saffo" di Roseto (la c.d. "scuola capofila") la domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, all'uopo evidenziando (tra l'altro) di essere in possesso del titolo di accesso alla graduatoria, di aver successivamente di aver successivamente ottemperato all'obbligo di leva (v. doc. cit.).

Nonostante quanto precede, l'Amministrazione, con riferimento a tutti i ricorrenti, non ha attribuito pienamente il punteggio aggiuntivo collegato all'espletamento del servizio militare o civile sostitutivo in data successiva al conseguimento del titolo di accesso ai rispettivi profili, limitandone il riconoscimento alla equiparazione di detto servizio a quello svolto presso altre amministrazioni Statali, diverse dalla Scuola, di



fatto riducendone la valutazione ad 1/10 di quanto spettante.

DIRITTO

Va subito evidenziato che di recente sulla questione si sono espressi positivamente sia la **Cassazione** (sez. lav., 18.11.2021, n. 35380 - sentenze n. 34686 e n. 34687 del 16.11.2021), sia il **Consiglio di Stato** (ordinanza cautelare 1.10.2021, n° 5408), sia il **Tribunale di Teramo**, sent. 16.5.2022, n. 249)

Sulla questione si sono da tempo pronunciati in senso favorevole anche altri diversi Giudici di merito (**Tribunale di Teramo** ord. n. cronol. 5338/2015 del 02/09/2015 - RG n. 1328/2015 - Trib. Lanciano, ord. 6.9.2012, Trib. Agrigento sen. 900/2014). Anche il **TAR Lazio** con sentenza n. 6421/2008 aveva stabilito che il servizio militare di leva e il servizio civile è sempre pienamente valutabile anche non in costanza di nomina.

Vanno anche segnalate le **sentenze della Corte d'Appello de L'Aquila** n° 841/2012 e la successiva **sentenza n. 21/2019 pubbl. il 17/01/2019**, la quale ultima ha confermato la decisione resa dal **Tribunale di Teramo** su ricorso patrocinato dallo scrivente (**sentenza n. 34/2017**).

Rifacendoci ai suddetti precedenti, si segnala come non sia applicabile alla fattispecie in esame l'art. 2050 del nuovo codice dell'Ordinamento Militare di cui al D.Lgs n° 66/2010, che sancisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto.

In primo luogo, tale norma riguarda unicamente i concorsi pubblici ai quali non sono equiparabili le graduatorie del personale tecnico e amministrativo della scuola, posto che queste ultime non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale in senso stretto, ma rappresentano un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in possesso del titolo di accesso al profilo, ed in attesa di essere destinatari di contratti a tempo determinato (vedi in tal senso **Adunanza Plenaria Cons. Stato** 12/74/2011 n. 11 e **Cass. Sez. Un. Cass.** 8/2/2011 n. 3032).

In secondo luogo, trattasi di norma di carattere generale che, in quanto tale, non può derogare, in applicazione del principio *lex posterior generalis non derogat priori speciali*, alla disciplina di settore (ordinamento scolastico) di cui all'art. 485 comma 7 D.Lgs. n° 297/1994, in forza del quale il periodo del servizio militare di leva o di



richiamo ed il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. E' solo il caso di rilevare che si tratta di una norma che, per la sua portata generale priva di limitazioni di sorta, impone la sua applicazione anche alla disciplina delle graduatorie di accesso ai profili tecnico e amministrativo del personale della scuola.

Il diritto al riconoscimento del punteggio connesso all'espletamento del servizio militare di leva non può essere negato neppure in forza del disposto di cui all'art. 2 comma VI del D.M. 44/11, trattandosi nella specie di una disposizione di carattere secondario rispetto al D.lgs (di cui costituisce attuazione) per cui, in quanto allo stesso subordinata, non può derogare ai principi ivi contenuti.

Infine si deve evidenziare come la consolidata giurisprudenza dei TAR che sono stati investiti della questione fino alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 10/11/2010 n. 22805 (che ha affermato la giurisdizione dell'AGO in materia), ha ritenuto che il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso ai profili professionali ATA della scuola è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo alla instaurazione del rapporto di servizio (cfr. TAR Lazio Roma 28/1/2010 n. 325; TAR Lazio Roma 19/2/2010 n. 2515; TAR Lazio Roma 1674/2010 n. 7259; TAR Campania Napoli 2/7/2010 n. 16560; TAR Sardegna 26/1/2006 n. 74; Cons. Stato sent. 15/5/2003 n. 2650; ord. 4028 e 4031 del 3/7/2009, 4032 dell'1/8/2009, 4403 del 27/8/2009 ecc.).

La **Cassazione (sez. lav., 18.11.2021, n. 35380)** ha anche chiarito che *“attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52 Cost., comma 2, comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato): L. n. 230 del 1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit. e, prima, D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto*



illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009, ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto”.

Anche secondo il **Consiglio di Stato** (ordinanza cautelare 1.10.2021, n° 5408) *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.*

Si deve quindi concludere che la valutabilità del servizio civile sostitutivo è condizionata alla sola circostanza di essere stato espletato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile all'accesso al profilo professionale (come nel caso di specie: v. doc. cit.).

Ne consegue l'illegittimità del D.M. n. 50 del 3.3.2021 (e di tutti gli atti presupposti-connessi-conseguenziali) nella parte in cui si prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano integralmente valutabili solo se prestati in costanza di nomina, con conseguente sua disapplicazione (le tabelle di valutazione prevedono semplicemente che *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”* e non come servizio effettivo reso nella medesima qualifica).

Pertanto, il punteggio spettante per il servizio sostitutivo civile “non prestato in costanza di nomina” va riconosciuto come se si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualifica A.T.A. (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni).

Alla luce di quanto precede, gli esponenti, come sopra rappresentati e difesi,
ricorrono

affinché, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e discussione del presente ricorso, il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta voglia,

- previa disapplicazione del D.M. n. 50 del 3.3.2021 che prevede *“il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di rapporto di impiego”*, riconoscere il diritto dei ricorrenti (con riferimento ai profili di collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo) alla valutazione integrale del servizio militare e civile sostitutivo rispettivamente prestato non in



costanza di impiego nella misura di 6 punti per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni;

- conseguentemente ordinare all'Amministrazione intimata di procedere alla rettifica della posizione dei ricorrenti mediante attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese legali (da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario).

Si dichiara che, non superando tutti i ricorrenti la soglia reddituale di legge (pari a tre volte l'importo stabilito dagli artt. 76, commi 1-3 e 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30.5.2002, n° 115), il presente giudizio è esente da pagamento del contributo unificato.

Il valore del presente procedimento è indeterminato.

L'avv. Rocco Carabba dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo pec: avvocatoroccocarabba@pec.giuffre.it.

Per ogni ricorrente si produce il certificato di diploma, foglio di congedo illimitato (e documento equipollente), domanda di inserimento e permanenza nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia (triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) per i profili di collaboratore scolastico e assistente tecnico ed assistente amministrativo, scheda di valutazione titoli ovvero graduatorie di III Fascia Personale ATA per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico; D.M. n. 50 del 3.3.2021, dichiarazioni sostitutive di certificazioni (esenzione contributo unificato).

Chieti, data del deposito

Avv. Rocco CARABBA

